



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO "Don Lorenzo Milani"**

Via delle Scuole - 67017 PIZZOLI AQ Tel. 0862.977029 Fax 0862.975023

@: aqic815004@istruzione.it Cod. meccanograf. AQIC815004 Cod. fiscale 80007400668 www.icpizzoli.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "DON L. MILANI"-PIZZOLI
Prot. 0015220 del 05/12/2025
VII (Uscita)

**A tutto il Personale Scolastico
All'Amministrazione trasparente
Agli allegati presa di servizio
Al sito web/Agli atti**

**OGGETTO: Whistleblowing - le novità introdotte del D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva
Europea n. 1937/2019 e modulo segnalazione illeciti**

Il Decreto Legislativo 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti, finalizzata a una maggiore tutela del "whistleblower" ("informatore"), in modo che lo stesso sia maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e secondo le modalità indicate nel decreto. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023. Applicazione in ambito scolastico L'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2021, n. 190 obbliga i soggetti del settore pubblico di prevedere la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le Istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

Chi è il Whistleblower?

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- Dipendenti pubblici;
- Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
- Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

La segnalazione può avvenire:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono

state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

I canali di segnalazione previsti dalla normativa sono:

- Canale interno: la segnalazione va inviata al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.
- Canale esterno: l'autorità competente per le segnalazioni esterne è l'ANAC.
- Divulgazione pubblica.
- Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto **in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno** e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 (canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse), è possibile effettuare una segnalazione esterna.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

In ogni caso è garantita, da parte dell'Amministrazione ricevente, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per la legge.

La presente e gli allegati sono pubblicati in Amministrazione Trasparente, sezione "disposizioni generali", sotto-sezione "atti generali" e nella homepage del sito alla pagina denominata "Whistleblowing e Scuola". Si informano le SS.LL. che, in merito a quanto in oggetto, questa Amministrazione organizzerà la formazione entro il 30 giugno 2026.

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Paola Verini)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*